

ALLEGATO A

**SERVIZIO DI PORTINERIA REMOTA, TELEALLARME, VIDEOISPEZIONI,
INTERVENTI SU ALLARME, VIGILANZA ISPETTIVA, TUTELA DEL
PATRIMONIO, PRESIDIO SALA SITUAZIONE, VIGILANZA NON ARMATA
DEI CIMITERI DELLA AFC TORINO SPA DI TORINO- PERIODO 2019-2021**

CIG. N. 7689857EBB

DISCIPLINARE TECNICO

PREMESSA

L'appalto, avrà durata triennale, dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, ed ha per oggetto i seguenti servizi di:

- presidio sala situazione in orario di apertura al pubblico durante in giorni feriali (in sostituzione dipendenti AFC Torino spa) e nelle giornate festive;
- gestione in remoto degli impianti (da centrale operativa dell'Aggiudicatario in orario di chiusura dei cimiteri), portineria remota, teleallarme, video ispezioni, primo intervento su allarme e vigilanza ispettiva;
- vigilanza non armata di presidio del territorio in occasione di eventi speciali, commemorazioni e altre possibili esigenze;

Tutti i servizi sono da erogarsi nell'ambito dell'attività che AFC Torino S.p.A., con sede legale in corso Peschiera n.193 – 10141 Torino, promuove in qualità di affidataria del pubblico servizio cimiteriale della AFC Torino spa di Torino.

Il servizio dovrà essere svolto presso i sei siti cimiteriali, suddivisi in due comparti nord e sud e di seguito indicati e meglio dettagliati nella relazione tecnica:

- **COMPARTO NORD:**

Cimitero Monumentale – p.le Carlo Faletti di Barolo snc
(già c.so Novara, 135);
Cimitero dell'Abbadia di Stura - strada Settimo, 307;
Cimitero di Sassi - strada cimitero di Sassi, 24.

- **COMPARTO SUD:**

Cimitero Parco - via Bertani, 80; con presidio sala situazione
Cimitero di Cavoretto - strada cimitero di sotto, 18;
Cimitero di Mirafiori - c.so Unione Sovietica, 650.

Gli impianti, in orario di apertura al pubblico dei siti cimiteriali, sono prevalentemente volti al servizio di portineria remota ed al controllo degli accessi da parte del personale preposto di AFC Torino S.p.A., mentre, in orari di chiusura al pubblico dei siti cimiteriali, gli impianti e le apparecchiature garantiscono, da remoto, la vigilanza per la tutela del patrimonio cimiteriale oltre al servizio di portineria e le comunicazioni di sicurezza.

Alla consegna del servizio, l'Appaltatore uscente consegnerà tutti gli apparati per il controllo da remoto e per le radiocomunicazioni ed attualmente installate presso la sua centrale operativa al nuovo Aggiudicatario e le password per il funzionamento del sistema gestionale.

SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA, TELEALLARME, VIDEOISPEZIONI, PRIMO INTERVENTO E PRESIDIO SALA SITUAZIONE

Art. 1 – Servizio di telesorveglianza, teleallarme, video ispezioni, intervento su allarme, vigilanza ispettiva da remoto.

I servizi di telesorveglianza, teleallarme, video ispezione, intervento su allarmi, vigilanza ispettiva dovranno essere garantiti durante gli orari di chiusura dei cimiteri per tutti i giorni dell'anno, comprese le festività e per l'intero periodo dell'appalto.

Gli orari di chiusura dei cimiteri sono i seguenti: nel periodo in cui sia vigente l'ora solare dalle 17.00 alle 7.30 nel periodo in cui sia vigente l'ora legale dalle 18.00 alle 7.30.

L'appaltatore dovrà disporre, in apposita sede operativa ubicata nel territorio dell'Area Metropolitana di Torino, da comunicare entro 15 gg. dalla stipulazione del contratto, pena la risoluzione ex art.1456 c.c. dello stesso, di una centrale operativa collegata costantemente con tutti gli impianti installati nei cimiteri della AFC Torino S.p.A. di Torino, con ponte radio bidirezionale su frequenze concesse dal Ministero e con linee telefoniche bidirezionali con tecnologia IP.

Dovranno essere distinti gli allarmi in funzione delle tipologie installate, prevalentemente per l'antintrusione, con estensione (ove presente) dei servizi di rilevazione incendi, videosorveglianza, ivi compresi i sistemi Wingaep, Ateargo, VTrack - People Counter, che integrano il sistema di controllo degli accessi dei cimiteri della AFC Torino spa di Torino.

In caso di guasti sugli impianti tali da bloccare la funzionalità, la Centrale di Telesorveglianza dell'Aggiudicatario prescriverà alla pattuglia di zona di effettuare un servizio sostitutivo secondo le intese e previa autorizzazione del R.U.P. o del D.E.C., qualora nominato.

È inoltre preciso obbligo della centrale operativa la registrazione delle comunicazioni telefoniche, dei dati e dei segnali di telesorveglianza degli impianti controllati. In caso di eventi, contestazioni e semplici controlli, le predette

registrazioni dovranno essere rese, in formato digitale al R.U.P. o D.E.C., qualora nominato, entro 24 ore dalla richiesta scritta fatte salve esigenze di giustizia. In particolare la registrazione dovrà come minimo contenere i seguenti elementi identificativi:

- identificazione dell'impianto;
- tipo di allarme riscontrato;
- tipo di evento;
- data dell'evento;
- ora dell'evento;
- codice o impianto;
- tipo di provvedimento adottato;
- esito dell'evento.

I dati anzidetti dovranno risultare in ogni caso disponibili, esclusivamente in caso di allarmi, in tempo reale, anche dalle postazioni previste presso la Sala Situazione di AFC Torino S.p.A. (Cimitero Parco).

L'appaltatore dovrà garantire e assicurare costantemente il servizio di telesorveglianza e pronto intervento, per tutti gli impianti installati. In caso di allarme, di qualsiasi natura (e compresi eventuali falsi allarmi), dovrà essere assicurato:

- video ispezione per escludere il falso allarme;
- avviso alle Forze dell'Ordine e al R.U.P. o D.E.C. qualora nominato ove non sia falso allarme;
- documentazione inequivocabile e cronologica degli eventi secondo quanto precedentemente indicato a capitolato, in tempo reale e per successivo archivio;
- controllo operativo immediato dalla centrale dei dati.
- analisi dei risultati e immediate disposizioni di adeguato pronto intervento, commisurate alla natura dell'allarme;
- invio sul posto individuato in allarme di pattuglie operative, collaborando con le forze del pronto intervento pubblico e di AFC eventualmente intervenute;
- reportistica tempestiva degli eventi a mezzo di posta elettronica;
- relazioni semestrali sulle attività svolte.

Dovrà essere garantito il pronto intervento anche nell'ipotesi di allarmi contemporanei in impianti diversi, senza che tale eventualità possa costituire pretesto per eventuali giustificazioni per mancato o intempestivo intervento.

Gli interventi di pronto intervento sul sito dovranno essere effettuati ogni qualvolta si verifichino una delle seguenti condizioni:

- aperture o chiusura anomala dei cancelli in orario di chiusura dei cimiteri;
- in caso di intrusione di persone all'interno dei siti cimiteriali;
- in caso di allarme attivato per qualunque motivo;
- su richiesta del RUP, del DEC e/o delle FF. OO.;
- su indicazioni della sala situazione in orario di chiusura qualora si accertino situazioni anomale all'interno dei cimiteri.

Ogni pronto intervento dovrà essere seguito da relazione particolareggiata che giustifichi l'azione indirizzata al RUP.

Normalmente il servizio di pronto intervento in esito ad un allarme accertato, potrà essere espletato da una sola guardia, in collegamento radio costante con la centrale operativa, eventualmente affiancabile, per reali necessità, da altro personale operativo dell'appaltatore e/o delle Forze di Polizia.

Per i servizi coordinati AFC renderà disponibile all'appaltatore gli apparati radio tetra sintonizzate sulle frequenze in uso ad AFC per le comunicazioni tra il personale delle rispettive aziende e/o la rispettive centrali.

A seguito di intervento della pattuglia operativa in caso di allarme, dovranno disporsi le seguenti prestazioni:

- accertamento delle cause di allarme;
- intervento operativo diretto e mirato teso a scongiurare ogni possibile situazione di pericolo, reale o potenziale, danno o inconveniente a persone, strutture ed arredi presenti nell'edificio interessato;
- comunicazione tempestiva degli eventi, qualora la loro particolarità la richieda, alle Autorità preposte, e/o alle persone incaricate per competenza di AFC;
- definizione ed eliminazione delle cause di allarme, secondo le modalità che le circostanze impongono;
- redazione di dettagliato rapporto operativo da trasmettere al R.U.P. o al D.E.C., qualora nominato, anche nel caso di falsi allarmi, nella mattinata immediatamente successiva all'evento da inoltrarsi mezzo posta elettronica.
- l'appaltatore dovrà produrre una dettagliata relazione semestrale (nei mesi di giugno e dicembre) sull'attività svolta.

L'aggiudicatario dovrà operare in collaborazione con l'aggiudicatario del servizio di manutenzione degli apparati informatici necessari alla attività di vigilanza. In particolare dovranno essere indicati tempestivamente- entro 12 ore dall'accertamento del guasto – al DEC e al responsabile del servizio per la manutenzione degli apparati, che sarà successivamente indicato, che provvederà al ripristino. Al fine di raggiungere tutti gli interessati in modo tempestivo dovrà essere creata una casella di posta elettronica comune ad AFC Torino, aggiudicatario del servizio di manutenzione e responsabile del presente servizio.

Art. 2 – Servizio di sorveglianza armata presso la sala situazione dei cimiteri a chiamata.

Il servizio di sorveglianza armata dovrà garantire la presenza di un operatore, presso la sala situazione per la sicurezza dei cimiteri nei seguenti orari: nel periodo in cui sia vigente l'ora solare dalle 7.30 alle 17.00 nel periodo in cui sia vigente l'ora legale dalle 7.30 alle 18.00. Il servizio potrà svolgersi sempre su chiamata per vigilanza attiva nei Cimiteri della AFC Torino spa di Torino, nella Sede Legale di AFC Torino S.p.A. e loro pertinenze ed assistenza ad eventi e cerimonie.

Il servizio dovrà sarà svolto in base alle necessità organizzative di AFC Torino spa, fino ad un massimo di circa 1300 ore annue di servizio.

AFC Torino spa avvertirà l'aggiudicatario e invierà la richiesta di servizio mediante all'indirizzo email indicato dall'aggiudicatario con le tempistiche offerte in sede di gara.

L'appaltatore dovrà svolgere il servizio secondo le indicazioni e le direttive impartite dal R.U.P. o al D.E.C.. e in particolare:

1. Presidio della Sala Situazione per la risposta alle esigenze dei visitatori dei cimiteri attraverso la gestione del Sistema Tecnologico per la Sicurezza dei Cimiteri della AFC Torino spa di Torino e articolato in impianti di:
 - a. Sala Situazione per la gestione da remoto degli impianti e per la videosorveglianza;
 - b. Motorizzazione ed automazione dei cancelli ridondata in fibra e GPRS;
 - c. Controllo accessi informatizzato con controllo video e voce per la portineria remota;
 - d. Sistema conta persone (People Counter);
 - e. Impianto di diffusione sonora;
 - f. Sistema di telecomunicazioni (Telefono, Radio Tetra, Citofoni, Videocitofoni);
 - g. Software di gestione (Wingaep, Ateargo, VTrack, People Counter);
 - h. Impianto di video verifica;
 - i. Sicurezza ascensori;
 - j. Sistema di comunicazione Radio Tetra;
 - k. Gruppi di continuità UPS;
 - l. Impianto di antintrusione;
 - m. Impianto antincendio (rilevazione fumi).

Il mansionario di dettaglio e le procedure specifiche saranno rese disponibili in sede di formazione degli interessati. Tale servizio sarà retribuito sulla base delle ore effettive lavorate e validate dal D.E.C..

Art. 3 – Servizio di informazioni telefoniche cimiteriali (Call Center)

Nel caso di gestione da remoto della Sala situazione, di cui all'art. 1, l'Aggiudicatario dovrà inoltre garantire Il servizio di informazioni telefoniche al pubblico finalizzato a fornire le informazioni basilari sui servizi cimiteriali, quali l'orario, le modalità di accesso, e le indicazioni utili a raggiungere e visitare i siti cimiteriali in condizioni di sicurezza.

Tale servizio dovrà essere reso in nome e per conto dei cimiteri della AFC Torino spa di Torino secondo modalità e procedure condivise con il R.U.P. o il D.E.C..

Art. 4 – Servizio di vigilanza non armata

Il servizio di vigilanza non armata dovrà essere garantito in orario di apertura al pubblico dei cimiteri, a richiesta, fino alla concorrenza massima di 300 ore l'anno.

Tale servizio sarà retribuito sulla base delle ore effettive lavorate e validate dal D.E.C. e per le quali sia stata richiesta la somministrazione dal R.U.P. o D.E.C..

Le risorse, eventualmente, impiegate dovranno svolgere il servizio secondo le indicazioni del R.U.P. o D.E.C., qualora nominato.

In Generale:

1. Affiancamento degli operatori AFC Torino S.p.A. nella gestione del *“Sistema Tecnologico per la sicurezza dei Cimiteri della AFC Torino spa di Torino”* e concorso e/o sostituzione alle attività delle G.p.G. di AFC Torino S.p.A. sul territorio:
 - a. apertura manuale e/o telematica dei cancelli, e presidio dei varchi;
 - b. supporto nel governo dei varchi per gli accessi veicolari e moderazione del traffico cimiteriale;
 - c. emissione, gestione e controllo dei permessi di accesso di sistema per operatori e visitatori;
 - d. presa in carico delle necessità dei visitatori specialmente in relazione al controllo accessi informatizzato;
 - e. attività di osservazione e segnalazione;
2. Servizi di accoglienza, portierato e informazione ai visitatori.
3. Servizi in occasione di eventi commemorativi e/o cerimonie.

Art.5 Disciplina e requisiti del personale addetto ai servizi di sorveglianza armata

Il servizio dovrà essere svolto, a mezzo G.P.G., in possesso di licenza rilasciata sulla base dei requisiti di legge. Le suddette G.P.G. devono possedere i seguenti requisiti psicoattitudinali, derivanti dalla:

Capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico;

Attitudine ad esercitare compiti di sicurezza ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la salvaguardia della vita umana e dei beni, anche nel comportamento delle persone presenti nell'area;

Il personale addetto ai servizi di sorveglianza deve essere particolarmente addestrato per lo svolgimento delle mansioni cui viene adibito ed in possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata, a norma di legge. Deve essere altresì munito di regolare porto d'armi e di tessera di riconoscimento con fotografia, ed in regola con il programma di addestramento al tiro presso il poligono. Le Guardie giurate sono assoggettate all'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti di Pubblica Sicurezza, nonché della normativa interna approvata dalla Questura. Le guardie giurate dovranno prestare servizio nella divisa autorizzata e portare in modo visibile un'efficiente arma in dotazione. Dovranno inoltre essere fornite di accessori e strumenti tecnologicamente avanzati. Le stesse, all'atto dell'assunzione, dovranno essere state sottoposte a visita medica da parte dell'Istituto competente per l'accertamento della loro idoneità psicofisica ed aver eseguito, prima dell'avvio della loro attività, un corso di preparazione ai servizi istituzionali ed all'uso delle armi. In relazione a tali incombenze, il personale dovrà essere in grado di utilizzare correttamente apparecchiature informatiche anche attraverso specifica preparazione documentabile come indicato in offerta tecnica.

AFC Torino spa, su segnalazione dei responsabili dei servizi ove vengono eseguite le prestazioni, è concessa la facoltà di chiedere la sostituzione delle guardie ritenute - a suo insindacabile giudizio - non rispondenti alle esigenze del servizio.

Art. 7 Disciplina del servizio di vigilanza non armata e requisiti del personale addetto.

I servizi di vigilanza non armata comportano le seguenti attività che vengono descritte di seguito a titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- controllo continuo degli accessi agli stabili anche, attraverso i sistemi elettronici se presenti nell'infrastruttura
- controlli aperiodici al perimetro dell'infrastruttura attraverso un percorso indicato dai responsabili dei servizi
- attivazione immediata delle forze dell'ordine e dei responsabili della sicurezza, secondo precise consegne scritte

- monitoraggio degli accessi, in ingresso ed uscita, di visitatori ed ospiti
- presidio degli accessi durante l'ingresso e l'uscita del personale dipendente;
- apertura e chiusura degli accessi
- avvio delle predisposizioni di sicurezza in caso di incendio
- eventuale presidio temporaneo di aree ed accessi in occasione di manifestazioni, convegni e mostre.
- gestione di portinerie e receptions.

Le modalità di dettaglio per l'esecuzione dei vari servizi verranno fornite dai responsabili dei Servizi cui appartiene lo stabile. Il personale addetto ai servizi di sorveglianza non armata dovrà essere dotato di apposita divisa nonché di un cartellino riportante il nome dell'addetto e dell'Aggiudicatario. Ad AFC Torino spa, è concessa la facoltà di chiedere la sostituzione degli addetti - a suo insindacabile giudizio – non rispondenti alle esigenze del servizio.

ART. 8 Subappalto

E' ammesso il ricorso al subappalto a condizione che la facoltà di ricorrere allo stesso venga indicata in sede di istanza di partecipazione. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato all'aggiudicatario di cedere in subappalto servizi oggetto del presente Capitolato ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D.lgs. 50/2016. Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. Non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara.

ART. 9 Sciopero.

Al ricevimento della notizia di proclamazione di uno sciopero, indipendentemente dall'estensione territoriale dell'azione sindacale, l'Aggiudicatario deve darne avviso in forma scritta ai responsabili dei servizi ove vengono eseguite le prestazioni. In tale eventualità dovrà essere garantito un servizio minimo di emergenza secondo le disposizioni specifiche che verranno impartite dai Responsabili dei servizi.

ART. 10 Assicurazione.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone e cose in dipendenza del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, deve intendersi a carico dell'Aggiudicatario. Per la copertura degli eventuali danni di cui sopra, l'aggiudicatario deve obbligatoriamente stipulare una specifica polizza assicurativa di Responsabilità Civile, con esclusivo riferimento ai servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, comprensiva della responsabilità civile verso terzi e della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCT/O), con massimale per ogni sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (Duemilioni/00) e con massimale per anno minimo di 10.000.000,00 (diecimilioni/00) valida per tutta la durata del servizio, come indicato nell' offerta tecnica. Devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti di AFC Torino spa. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di Responsabilità Civile verso terzi, già attivata, avente le medesime caratteristiche richieste per quella specifica. In tal caso dovrà produrre un'appendice alla stessa rilasciata dall'Assicuratore, nella quale sia esplicitato che la polizza in questione copre anche i servizi appaltati da AFC Torino spa con il presente capitolato speciale, con indicazione del massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (Duemilioni/00) e con massimale per anno minimo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) come indicato nell' offerta tecnica, valida per tutta la durata del servizio. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Servizio indicato nella comunicazione di aggiudicazione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata per tutti i pagamenti previsti dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità della copertura assicurativa per tutta la durata del servizio.

ART. 11 Responsabilità dell'aggiudicatario.

L'Aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Esso risponderà nei confronti dei terzi e del AFC Torino spa per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Durante l'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi anche dall'operato dei propri dipendenti e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e i controlli necessari. E' fatto comunque obbligo all'aggiudicatario di mantenere il AFC Torino spa sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati. L'Aggiudicatario sarà comunque tenuto a risarcire il AFC Torino spa dai danni causati da ogni inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 12 Penalità

Qualora il servizio non venisse espletato in conformità di quanto stabilito in questo Capitolato Speciale d'Appalto e, fatto salvo il maggior danno subito da AFC Torino spa la stessa applicherà le seguenti penali:

1. Mancata effettuazione del servizio per l'intera giornata € 480,00
2. Per ciascuna ora di mancato servizio e per frazione di ora € 50,00
3. Servizio espletato con personale ridotto rispetto a quello previsto giornalmente dal Capitolato. Per ogni singolo lavoratore € 20,00
4. Assenza immotivata e senza sostituzione, dallo specifico posto di lavoro del lavoratore. Per ogni lavoratore € 150,00
5. Per mancata comunicazione preventiva in caso di sciopero € 250,00
6. Per mancato intervento a seguito di allarme nei servizi sorvegliati a distanza (salvo il maggior danno) € 250,00
7. Per mancato intervento entro il limite di tempo offerto in sede di gara in caso di allarme nei servizi sorvegliati a distanza (salvo il maggior danno) € 100,00.

Le predette penalità saranno applicate anche cumulativamente fra loro. Le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione che verrà emesso alla scadenza del contratto e preliminarmente alla liquidazione finale.

L'avvio del procedimento di applicazione delle penali sarà comunicato per iscritto alla ditta aggiudicataria, nei modi e termini di cui alla Legge 241/90; l'aggiudicatario potrà fornire le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 10 gg consecutivi dalla notifica dell'avvio del procedimento. Gli importi delle penali saranno addebitati per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva in ogni caso la facoltà per l'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva. L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del AFC Torino spa, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e morali. E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni o inadempienze nell'esecuzione del contratto, come di seguito disciplinato.

ART. 13 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle sotto indicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale:

- 1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio, ovvero la, procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: a) l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio; b) lo stato di avanzamento del servizio rispetto a quanto

indicato nel contratto; c) le parti del servizio la cui esecuzione rimane interrotta; d) l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; e) l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

- 2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, nel loro complesso, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando il totale delle sospensioni superi sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale

- 3) Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice civile.

ART. 14 - PROROGA CONTRATTO SU ISTANZA DELL'ESECUTORE

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può chiedere una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 30 gg. dal suo ricevimento.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il RUP/DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP/DEC ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il RUP/DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

ART. 16 - RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio del servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

ART. 21 INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13-14 GDPR – regolamento UE 2016/679)

Il Titolare del trattamento dei dati personali, in qualità di stazione appaltante, è AFC Torino S.p.A. gestore dei Servizi Cimiteriali per conto della Città di Torino, corso Peschiera 193, 10141 Torino, e-mail: privacy@cimiteritorino.it.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la finalità del trattamento è la gestione delle procedure di gara e di affidamento di fornitura di lavori, beni e servizi ai sensi del codice degli appalti di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel quale risiede la base giuridica del trattamento.

I dati possono essere trasmessi a responsabili esterni quali società di revisione, società di Audit, OdV ex D.lgs. 231/01 e similari e saranno resi pubblici nella misura prevista dalla vigente normativa sulla trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013; sono trattati per il periodo previsto dalla normativa amministrativa di riferimento, conservati in forma cartacea presso le sedi aziendali e in forma elettronica presso il CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica 216, 10134 Torino (nominato Responsabile del trattamento dei dati); non sono trasferiti all'estero e non vengono trattati con processi decisionali automatizzati con finalità di profilazione.

Sono garantiti, ove applicabili, i diritti previsti dal Regolamento UE (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) illustrati nell'informativa completa consultabile all'indirizzo: www.cimiteritorino.it/privacy.

Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile all'indirizzo a dpo-privacy@cimiteritorino.it.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Emanuele Laina)

Il Direttore dell'Esecuzione

M.Ilo Vito Milella